



Comunicato Ufficiale n.122 del 12 Marzo 2025 Stagione Sportiva 2024/2025

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 10.03.2025 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 120

Deferimento:

- del Sig. Gianni Pittorra;
 - della Società U.S.D. Nuorese Calcio 1930.
- (procedimento prot. 17812/245 pfi 24-25)**

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND il sig. Gianni Pittorra, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 e la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per rispondere:

- il sig. Gianni Pittorra, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Nuorese Calcio della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli art. 39, comma 2, 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di presidente della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, depositato in data 28.8.2023 presso il Comitato Regionale Sardegna un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la società dallo stesso rappresentata ed il sig. Josè Tadeu Moro Junior difforme da quello sottoscritto da tale calciatore in data 18.8.2023;

- la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianni Pittorra, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 si è costituita con il ministero dell'Avv. Gabriele Costa e ha depositato memoria con cui ha chiesto siano dichiarati infondati gli addebiti mossi a carico della U.S.D. Nuorese Calcio 1930 e del signor Gianni Pittorra e, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 13, comma 1 lett. c) ed e), C.G.S..

All'udienza odierna, frutto di rinvio sollecitato dalle parti, è comparso, oltre al rappresentante della Procura Federale, il signor Gianni Pittorra.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza del signor Gianni Pittorra e del rappresentante della Procura Federale.

Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto, di infliggere al sig. Gianni Pittorra la sanzione di sei mesi di inibizione ed alla società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 l'ammenda di euro mille.

Il signor Pittorra si è rimesso alle conclusioni formulate dall'Avv. Costa.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udite le parti, visto l'atto di deferimento e la memoria depositata nell'interesse della U.S.D. NUORESE CALCIO 1930, letti gli atti del procedimento, osserva, in fatto e diritto:

1) Il sig. Jose Tadeu Moro Junior, all'epoca calciatore tesserato per la U.S.D. Nuorese Calcio 1930, con segnalazione del 9.9.2024 riferiva di aver sottoscritto il 18.8.2023 contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la menzionata società per la stagione sportiva 2023 – 2024 per un corrispettivo di euro 12.800,00. Lamentava di non aver ottenuto il pagamento delle somme relative al periodo 1-16 dicembre 2023 (pari ad €.800) e segnalava di aver scoperto, una volta che egli aveva sollecitato il pagamento di quanto ancora dovutogli, che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra lo stesso e la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 depositato presso il Comitato Regionale Sardegna era diverso da quello da lui sottoscritto il 18.8.2023. Nel contratto depositato presso il Comitato Regionale Sardegna, infatti, veniva indicato un compenso di complessivi euro 3.000,00.

Il signor Moro Junior precisava, quindi, di non aver mai sottoscritto contratto riportante simile importo ed allegava alla sua segnalazione stampe del suo conto corrente riportanti i bonifici ricevuti dalla società deferita per i mesi da agosto a novembre 2023, di importo complessivo di euro 5.300,00 (€500 per il mese agosto e €1.600 per quello di settembre, €1.600 per quello di ottobre e €1.600,00 per il mese di novembre (Euro 1.600,00).

Nel corso delle indagini svolte dalla Procura, sono state effettuate diverse acquisizioni documentali e sono stati esaminati i signori Moro Junior, Moro Gianfranco (all'epoca direttore sportivo della U.S.D. Nuorese Calcio 1930), Mingioni Antonio (segretario della società deferita) e Gianni Pittorra.

Il signor Moro Junior, nel corso della sua audizione, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua segnalazione, mentre Gianfranco Moro ha confermato che il contratto firmato da Moro Junior Taddeu José pervenuto alla Nuorese prevedeva come corrispettivo stagionale un compenso di euro 12.800,00, divisi in n. 8 rate da euro 1.600,00 cadauna. Il signor Gianni Pittorra ha confermato che l'accordo economico prevedeva un compenso stagionale di €12.800 ma ha pure sostenuto che il 28.08.2023 il segretario della Nuorese Calcio, sig. Antonio Mingioni, aveva fatto sottoscrivere un nuovo contratto che prevedeva un compenso economico stagionale per il Moro Junior di euro 3.000,00. Sempre il Pittorra ha riconosciuto che la U.S.D. Nuorese Calcio 1930 aveva erogato al calciatore Moro Junior € 5.300,00, somma totale superiore rispetto quella indicata nel contratto, depositato affermando che si trattava di compensi sborsati in acconto. Il signor Mingioni, infine, ha riferito di aver partecipato alla contrattazione degli accordi economici con il Moro Junior e di aver provveduto ad immettere nella piattaforma della Lega Nazionale dilettanti il contratto di collaborazione contenente il compenso annuo lordo di euro 3.000.

2) Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio val la pena evidenziare che non si discute dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto del calciatore Moro Junior depositato presso il Comitato Regionale Sardegna.

Nel caso di specie, infatti, è risultato che:

- come confermato dal signor Moro Gianfranco, oltre che dal calciatore Jose Tadeu Moro Junior e persino dal signor Gianni Pittorra, il 18 agosto 2023 – su impulso del signor Gianni Pittorra- la società U.S.D. Nuorese Calcio 1930 ed il sig. Jose Tadeu Moro Junior avevano concluso un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, riportante alla pagina 2 (non sottoscritta dalle parti), la previsione di un compenso pari ad euro 12.800,00 (1.600 euro mensili) per la stagione sportiva 2023 – 2024;
- il 28.8.2023 è stato depositato presso il Comitato Regionale Sardegna un diverso contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra la U.S.D. Nuorese Calcio 1930 ed il calciatore sig. Jose Tadeu Moro Junior, nel quale era previsto -sempre alla pagina 2, non sottoscritta da alcuno- un diverso ed inferiore corrispettivo economico, pari ad euro 3.000,00 annui;
- la Nuorese Calcio 1930 ha pacificamente dato corso agli accordi economici raggiunti il 18 agosto 2023, corrispondendo al calciatore per i mesi da agosto a novembre 2023 l'importo complessivo di euro 5.300,00, somma corrispondente ad un importo mensile di €1.600, tanto è vero che i singoli bonifici della Nuorese (come evidenziano le stampe del conto corrente del Moro Junior) riportano, quali causali, “€1.600 – rimborso mese di settembre 2023”, “€500 conguaglio rimborso agosto 2023”, “€100-rimborso” e €1.500 “rimborso mese ottobre 2023” e “€1.600 – rimborso mese novembre 2023”.

Le questioni sollevate dalla deferita sull'asserita “difformità della sottoscrizione del contratto per cui è lite” risultano perciò irrilevanti.

Gli elementi probatori appena richiamati, invero, consentono di affermare che la U.S.D. Nuorese Calcio 1930 ha raggiunto un accordo economico con il calciatore Jose Tadeu Moro che prevedeva un corrispettivo pari ad euro 12.800,00 e ha dato seguito a tale accordo corrispondendo i relativi emolumenti per i mesi da agosto a novembre 2023, rifiutandosi di corrispondere l'importo relativo ai primi 16 giorni di dicembre 2023, avvalendosi a tal fine di un contratto depositato in lega riportante un diverso corrispettivo.

3) Gli addebiti mossi al signor Gianni Pittorra ed alla U.S.D. Nuorese Calcio 1930 risultano perciò fondati.

Com'è noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio nel senso che è necessario e sufficiente acquisire -sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

Come si è già illustrato sub I.2, nel caso di specie, emergono indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrano, con ragionevole certezza, la commissione dell'illecito da parte del Sig.Pittorra.

La società deferita, poi, risponde direttamente dell'operato del signor Pittorra, che la rappresentava ex art. 6 comma 1 C.G.S..

4) In ordine alla quantificazione delle sanzioni è necessario prendere atto che, come documentato dalla Nuorese 1930 per mezzo della produzione del verbale di conciliazione 18 febbraio 2025, sono state definite le questioni economiche con il calciatore Jose Tadeu Moro Junior.

Bisogna riconoscere, altresì, che il signor Pittorra, nel corso della sua audizione ha sostanzialmente ammesso gli addebiti riconoscendo di aver concluso un accordo economico con il calciatore Moro Junior che prevedeva un compenso stagionale di €12.800 e che la U.S.D. Nuorese Calcio aveva erogato al calciatore la somma € 5.300,00, superiore rispetto quella indicata nel contratto depositato.

Come richiesto dalla U.S.D. Nuorese Calcio risultano perciò sussistere le circostanze attenuanti previste dall'art.13, comma 1, lett. C ed E, C.G.S..

In conclusione si ritiene equo infliggere al Presidente Gianni Pittorra la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, per giorni 45 ed all'U.S.D. Nuorese Calcio 1930 la sanzione dell'ammenda di euro 400,00.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D., affermata la responsabilità del sig. Gianni Pittorra, per la violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 2, 91, commi 1 e 2, e 92, comma 1, delle N.O.I.F. e della società U.S.D. Nuorese Calcio 1930, ex art. 6, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al sig. Gianni Pittorra,

DELIBERA

di applicare al Sig. Gianni Pittorra la sanzione di giorni 45 di inibizione e alla U.S.D. Nuorese Calcio 1930 quella di euro 400,00 di ammenda.

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Pubblicato ed affisso all'albo in Cagliari il 12 marzo 2025